



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 781/A X Legislatura

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **280** del 29/11/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso n. 255/06/SC/GA Tribunale di Bari 1^ Sezione Civile _ Grosso Pasquale ed altri c/ Regione Puglia Contributi ex lege 219/1981 ricostruzione a seguito sisma 1980/1981 Sentenza n. 3571/2016 del 24.06.2016 del Tribunale Ordinario di Bari _ 1^ Sezione Civile, depositata il 28.06.2016



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni
- e. e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In riferimento allo specifico debito fuori bilancio si fa presente quanto appresso:

Con nota in data 5079 in data 07.04.2017 è pervenuta dalla Sezione Protezione Civile, copia della Sentenza n. 3571/2016 del 24.06.2016 del Tribunale Ordinario di Bari _ 1^a Sezione Civile, deposita il 28.06.2016, alla stessa Sezione inviata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 4078 in data 22.03.2017.

Da quanto riportato nella citata sentenza si evince e si espone brevemente quanto segue:

"Con atto di citazione notificato alla Regione, i sigg. Grosso Pasquale, Grosso Severina, Grosso Felice, Grosso Irene e Grosso Antonio, deducevano che:

- erano eredi legittimi del sig. Grosso Roccontonio nato il 16.09.1924 e deceduto il 14.03.2003

- a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e 1981 l'immobile del Sig. Grosso Roccontonio, veniva gravemente danneggiato;

- il de cuius, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 219/81 (interventi per la ricostruzione dagli edifici danneggiati in seguito al terremoto degli anni 80/81, presentava perizia giurata con la relativa istanza di concessione del contributo;

- con provvedimento in data 21.12.1984, Prot. n. 33563, la Commissione Provinciale ex art. 22 L. 219/81, istituita presso la Camera di Commercio di Foggia, approvava la domanda di contributo, ne decretava la concessione, e ne determinava l'importo provvisorio, quantificandolo in €. 51.500.000 con la precisazione che l'importo del contributo sarebbe stato liquidato, in via definitiva, in sede di approvazione dello stato finale e degli atti di contabilità finale, a seguito dell'effettiva esecuzione dei lavori;

- alla citata approvazione e determinazione del contributo ex art. 22 L. 219/81, non faceva seguito l'effettiva erogazione del contributo assegnato, nonostante che, ai sensi del più volte citato art. 22 L. 219/81, lo Stato avesse trasferito le risorse alla Regione Puglia

- al fine di tutelare il proprio diritto soggettivo, il de cuius Grosso Roccontonio, proponeva azione innanzi al Tribunale civile di Bari, il quale, con sentenza n. 479/91 del 24.05.2001, condannava la Regione Puglia a pagare, in favore dell'istante avente diritto, il contributo previsto dalla legge 219/81, nella misura che era stata determinata, a titolo provvisorio, nel menzionato decreto della Commissione provinciale del 21.12.1984, per un importo, quindi, ancora provvisorio, pari a € 51.500.000;



- nelle more del giudizio di cui sopra, con provvedimento recante data 28.07.1994, comunicato con lettera raccomandata a.r. del 15.11.1994, Prot. n. 31794, la Regione Puglia provvedeva ad erogare l'importo di €. 25.750.000, pari al 50% del contributo approvato che, tuttavia, veniva determinata, soltanto in via provvisoria, e salvo consuntivo dei lavori eseguiti e ritenuti ammissibili in sede di collaudo;

a causa delle profonde lesioni subite a seguito del sisma, la semplice riparazione si rivelava inadeguata, appalesandosi, quindi, la necessità, di procedere all'integrale demolizione e successiva ricostruzione dell'immobile in parola

-fu, quindi, necessario effettuare delle opportuni varianti al progetto originario che prevedeva la sola riparazione dell'immobile;

-la ridetta variazione al progetto iniziale, venne approvata dal Comune di Monteleone di Puglia e inoltrata al Genio Civile di Foggia, così come espressamente previsto dal provvedimento di approvazione del contributo, datato 21.12.1984 e quello successivo del 15.11.1994 comportava, ovviamente, una spesa maggiore per l'esecuzione dei nuovi e diversi lavori".:

Pur tuttavia, la Regione Puglia, non provvedeva a rideterminare e liquidare in via definitiva il contributo spettante a seguito ed in conformità dello stato finale e del conto consuntivo della spesa per cui, gli attori come sopra individuati, citavano la Regione in giudizio. Quest'ultima si costituiva nel giudizio.

IL Tribunale Ordinario di Bari _ 1^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Grosso Pasquale, Grosso Antonio, Grosso Felice, Grosso Irene e Grosso Severina, eredi di Grosso Roccontonio, nei confronti della Regione Puglia, nel giudizio portante n. 1935/2006 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. Accoglie la domanda principale proposta dai ridetti attori e, per l'effetto, condanna l'Ente regionale convenuto al pagamento, in favore dei medesimi attori, della somma di € 24.769,22, oltre rivalutazione ed interessi legali come specificati in motivazione;
2. Condanna l'Ente regionale convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in € 4.835,00, per compensi professionali al difensore, oltre IVA e CNPA come per legge: il tutto da distrarsi in favore del procuratore della medesima parte attrice, in quanto dichiaratosi anticipatario;
3. Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, li 24 giugno 2016

Con raccomandata inviata via e – mail l'Avvocato di controparte Avv. Antonio Grosso (GRSNTN64A06F538D) del foro di Foggia, in proprio e in qualità di procuratore speciale di se medesimo nonché dei coeredi Grosso Pasquale (C. F. GRSPQL55C27F538C), Grosso Severina (C. F. GRSRNI61R58A65F538I), Grosso Felice (C. F. GRSFLC60L10F538M) e Grosso Irene (GRSRNI 61R59FC38X), ha inviato la nota riepilogativa di quanto dovuto dalla Regione in forza della citata sentenza pari a complessive € 42.317,44 comprensive delle spese legali.


Posto quanto sopra, è necessario riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata sentenza 3571/2016 in data 24.06.2016 del Tribunale Ordinario di Bari 1^a Sezione Civile

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si potrà provvedere con determinazione del Dirigente del Servizio regionale ai LL. PP.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio PULLI



L'Assessore
Anna Maria CURCURUTO






REGIONE PUGLIA

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza esecutiva n. 3571/2016 del 24.06.2016 del Tribunale Ordinario di Bari _ 1^ Sezione Civile, deposita il 28.06.2016

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 3571/2016 del 24.06.2016 del Tribunale Ordinario di Bari _ 1^ Sezione Civile, deposita il 28.06.2016 dell'importo di € 42.317,44 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede:

per la sorte capitale pari ad € 24.769,22 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 Capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo per la definizione delle partite potenziali*"

imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 64,52, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 9.709,45 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

-la somma di € 7.774,25, al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

